

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

Condizioni in vigore dal giorno 2 luglio 2025 e valide fino a nuovo avviso - La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ai sensi degli artt. 115 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUB").

INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Denominazione: **MBFACTA S.p.A.**
Sede legale e amministrativa: **Via Siusi 7, 20132, Milano**
Numero di telefono cui rivolgersi per informazioni e/o per la conclusione contratto: **02/2899911**
sito internet: **www.mbfacta.it**, indirizzo e-mail:
Società con socio unico **MEDIOBANCA S.p.A.**
Capitale Sociale interamente versato: **euro 120.000.000**
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: **04706200153**, REA: **1032193**
Società che aderisce al Gruppo IVA Mediobanca **10536040966**
Società iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. **106 TUB al n. 150, codice meccanografico Banca d'Italia 31019.3**
Società aderente all'Associazione Italiana per il Factoring **ASSIFACT**
(di seguito "MBFACTA" in qualità di "Factor")

DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome, cognome, qualifica del soggetto: _____
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi: _____
Indirizzo: _____
Telefono _____ e-mail _____

FACTORING PRO SOLVENDO

➤ **A chi è rivolto il prodotto finanziario**

Il prodotto è rivolto all'impresa (il "Cedente" o "Fornitore" o "Cliente"), purché non qualificabile come microimpresa ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo" e ss. mm. e ii.

➤ **Caratteristiche del prodotto finanziario**

Acquisto, da parte di MBFACTA, di uno o più Crediti, commerciali e non, vantati dall'impresa Cliente verso specifici Debitori preventivamente valutati da MBFACTA. La Cessione dei Crediti è effettuata senza assunzione da parte di MBFACTA del rischio di insolvenza del Debitore in relazione ai Crediti oggetto di Cessione. Di norma il rapporto di factoring non comporta un'apertura di credito al Cliente, pertanto ciascuna Parte sarà libera di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e/o preavviso. Ove venga comunicata la concessione di un fido accordato al Cliente (il cd. "Committed"), ciascuna Parte non potrà recedere dal rapporto prima della scadenza concordata, fatte salve le specifiche ipotesi contrattualmente pattuite. Il Corrispettivo della Cessione è esigibile dal Cedente all'atto dell'effettivo incasso del Credito ceduto da parte di MBFACTA. MBFACTA, su richiesta del Cliente e a proprio insindacabile giudizio, potrà pagare in tutto o in parte il Corrispettivo della Cessione anche prima dell'effettivo incasso dei Crediti ceduti. Sulle somme anticipate a titolo di Corrispettivo della Cessione decorreranno interessi, nella misura concordata dalle Parti. La Cessione del Credito è comunicata a ciascun Debitore, salvo che il Cliente, per propri motivi di opportunità commerciale, chieda a MBFACTA di non comunicare l'avvenuta Cessione del Credito al Debitore e MBFACTA acconsenta (il c.d. "Not Notification").

➤ **Finalità del prodotto finanziario**

Questo prodotto permette al Cliente di migliorare la gestione dei propri Crediti, di disporre di una fonte ulteriore di finanziamento del circolante e di ridurre i costi interni.

➤ **Rischi a carico del Cliente**

Il Cliente assume le obbligazioni previste dal Contratto, tra cui principalmente la garanzia che ciascun Credito ceduto è esistente, certo, liquido ed esigibile a scadenza (le "Obbligazioni"). Fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente previsto dal Contratto,

ove il Cliente non adempia alle proprie Obbligazioni e/o in caso di mancato pagamento del Credito da parte del Debitore, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a MBFACTA, su richiesta di quest'ultima, quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione, oltre spese (anche legali) ed interessi pattuiti, da calcolarsi a decorrere dalla data di valuta del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione sino alla data del pagamento del Cliente. Qualora il Cliente non proceda al predetto pagamento, la titolarità del Credito rimarrà in capo a MBFACTA, che potrà stipulare transazioni con il Debitore; transazioni che il Cliente ratifica con la stipula del Contratto, accettando che il Corrispettivo della Cessione da corrispondere venga automaticamente e proporzionalmente ridotto.

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AI CLIENTI

	Voci	Costi
Interessi corrispettivi	Tasso di interesse nominale annuo anticipato o posticipato per le operazioni in valuta Euro (divisore anno civile 365/366 o divisore anno commerciale 360)	9,58% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione).
	Tasso di interesse nominale annuo anticipato o posticipato per le operazioni in valuta diversa dall'Euro (divisore anno civile 365/366 o divisore anno commerciale 360)	9,58% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione).
	➤ Calcolo degli interessi nei rapporti a tasso anticipato secondo la formula dello sconto commerciale (ove non diversamente concordato tra le Parti): $I = [Ca \cdot T \cdot GG] / 36500$ (per anno civile) o 36000 (per anno commerciale) I = compenso per interessi dovuto a MBFACTA; Ca = valore nominale dei Crediti accolti in Cessione; T = tasso di interesse nominale annuo; GG = giorni calcolati dalla data di erogazione dell'anticipazione sino alla scadenza (originaria o prorogata) del Credito tenuto conto dei giorni valuta.	
	➤ Periodicità liquidazione interessi: ◆ trimestrale o semestrale o annuale scelta dal Cliente a seconda delle proprie esigenze, in caso di rapporto a tasso posticipato; ◆ in via anticipata (in occasione del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione), in caso di rapporto a tasso anticipato. ➤ Parametri di indicizzazione previsti nel Contratto (oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione): Rilevazione: ◆ giornaliera o media mese in corso o media mese precedente, in caso di rapporto a tasso posticipato; ◆ alla data di registrazione nel sistema informatico di MBFACTA della disposizione di erogazione (come di volta in volta specificata nella contabile relativa a ciascuna cessione), in caso di rapporto a tasso anticipato. Fonte di rilevazione: Il Sole 24 ore, ove non diversamente previsto. Le Parti potranno pattuire che il parametro di indicizzazione previsto nel Contratto, anche se negativo, non potrà mai essere inferiore a 0 (la cd. "Floor Clause").	
Commissioni di Factoring	Commissione "una tantum" ad ogni Cessione e da applicarsi sul valore nominale dei Crediti ceduti al lordo delle note di credito (la "Commissione Flat")	3,20%
	Commissione annuale da applicarsi solo nei rapporti Committed, sull'importo non utilizzato del fido accordato e comunicato (la "Commissione di Mancato Utilizzo")	3,20%
Valute	Valute d'incasso e d'accredito in conto (applicabili solo nei rapporti a tasso posticipato)	5 giorni lavorativi successivi per gli incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario 15 giorni lavorativi successivi per incassi a mezzo diverso da bonifico bancario
	Valute applicate alle erogazioni	3 giorni lavorativi antecedenti rispetto alla valuta di addebito sul c/c di MBFACTA del bonifico bancario
Spese	Spese istruttoria Cliente annuali (esigibili all'inizio del rapporto e ad ogni successivo rinnovo)	€ 1.000,00

Spese istruttoria debitore annuali (esigibili all'inizio del rapporto e ad ogni successivo rinnovo)	€ 100,00 per ogni Debitore Italia € 150,00 per ogni Debitore UE € 200,00 per ogni Debitore extra UE € 100,00 per ogni Debitore ente pubblico	
Spese tenuta conti mensili (esigibili trimestralmente)	€ 40,00	
Spese per dichiarazioni richieste dai revisori contabili del Cliente (esigibili ad evento)	€ 150,00 per ciascuna dichiarazione	
Spese per assolvimento oneri di legge (e.g. bolli, spese di protesto) esigibili ad evento	Al costo nella misura prevista dalla legge	
Spese per anticipazioni per conto del Cliente (e.g. spese notarili, spese di incasso tramite terzi) esigibili ad evento	Al costo	
Spese oggetto di specifica trattativa individuale (e.g. legali, personalizzazioni informatiche, amministrative) esigibili ad evento	Al costo condiviso preventivamente tra le Parti	
Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela anche se effettuato con strumenti diversi da quelli telematici nonché se effettuato con una frequenza maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa e dal Contratto	Senza costo	
➤ Clausola di salvaguardia contro il rischio usura. Il tasso effettivo globale medio (il "TEGM") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"), relativo alle operazioni rientranti nella categoria "Factoring", può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet di MBFACTA o sul sito internet della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali. Resta espressamente inteso che laddove il tasso effettivo globale (il "TEG") - determinato ai sensi delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" di Banca d'Italia del 12 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni - risultasse eccedere il tasso soglia usura - determinato ai sensi dell'art. 2, comma IV, della Legge Antiusura - quest'ultimo tasso sarà da intendersi immediatamente applicabile al rapporto in luogo di quello pattuito.		

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE A DISTANZA

- La promozione, il collocamento e la conclusione contrattuale avvengono esclusivamente tramite il personale di MBFACTA. Il contratto viene stipulato a mezzo scambio di corrispondenza commerciale, previa condivisione e analisi della documentazione proposta. Il perfezionamento contrattuale avviene nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione (formulata da MBFACTA) della proposta contrattuale (formulata dal Cliente). La trasmissione della documentazione contrattuale avviene tramite il portale "Digital Factoring Platform" oppure mediante PEC (con documento informatico munito di firma digitale o successiva trasmissione dell'originale) oppure a mezzo raccomandata A/R. Non sono previste spese a carico del Cliente.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

- **Recesso e norme di trasparenza del rapporto (cd. ius variandi):** nei rapporti a tempo indeterminato e fatto salvo quanto concordato nei rapporti Committed, ciascuna Parte, purché adempiente, potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e/o penalità e/o spese di chiusura rapporto. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.118 TUB, MBFACTA, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e le altre condizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta al Cliente nei modi e nei termini previsti dalla legge, con preavviso minimo di 2 (due) mesi. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- **Tempi massimi di chiusura del rapporto ed effetti dello scioglimento del Contratto:** in caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le Parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal momento in cui la comunicazione di recesso perverrà alla Parte destinataria o dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Lo scioglimento del Contratto

non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle Cessioni già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal Contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie assunte dal Cliente.

- **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie:** in caso di controversia, così come pubblicizzato sul sito www.mbfacta.it, il Cliente potrà presentare Reclamo all'Ufficio Reclami di MBFACTA, anche per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: MBFACTA S.p.A., Ufficio Reclami, Via Siusi 7, 20132 Milano o, per via telematica, all'indirizzo e-mail reclamifactoring@mbfacta.it o all'indirizzo PEC mbfacta@pec.mbfacta.it. MBFACTA darà risposta entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione del Reclamo. Qualora MBFACTA non accolga in tutto o in parte il Reclamo o non risponda o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l'Autorità Giudiziaria, il Cliente potrà presentare ricorso all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'articolo 128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario - "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, è possibile consultare la guida pratica ABF presente sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.mbfacta.it oppure chiedere informazioni agli uffici operativi della Banca d'Italia o a MBFACTA. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e MBFACTA dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l'elenco degli organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it). L'organismo di mediazione prescelto da MBFACTA è il Conciliatore Bancario Finanziario (il cui sito è www.conciliatorebancario.it e la cui procedura per la conciliazione è esplicitata nel regolamento consultabile anche sul sito www.mbfacta.it), ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi ad un differente organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui sopra si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF. Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione "Trasparenza" sul sito internet www.mbfacta.it.

LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo)

"Parte"	indica MBFACTA o il Cliente. Al plurale indica unitamente MBFACTA ed il Cliente.
"Contratto"	indica il contratto di factoring stipulato tra il Cliente e MBFACTA.
"Debitore"	indica la persona fisica o giuridica, italiana o straniera, specificamente accettata da MBFACTA, tenuta ad effettuare pagamento del Credito al Cedente o, per effetto della Cessione, a MBFACTA.
"Credito"	indica: a) il credito pecuniario sorto o che sorgerà da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio della propria attività di impresa e quindi riferibile a somme che il Cedente ha diritto di ricevere dal Debitore per la prestazione di beni e/o servizi; b) quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso rispetto a quanto previsto sub a) (e.g. crediti iva, contributi, etc.).
"Cessione"	indica il negozio giuridico mediante il quale il Cedente, ai sensi e per gli effetti del Contratto, trasferisce a MBFACTA i propri Crediti. La Cessione dei Crediti è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile nonché dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991 per i Crediti sub a) ove applicabile.
"Not Notification"	Indica il rapporto caratterizzato dalla richiesta del Cedente di non procedere, per proprie esigenze commerciali, alla notifica della Cessione al Debitore, fatta salva la facoltà del Factor di notificare la Cessione ove lo ritenga opportuno.
"Committed"	indica lo specifico rapporto caratterizzato dalla concessione di un fido accordato al Cliente.
"Pro Solvendo"	indica la mancata assunzione, da parte di MBFACTA, del rischio di insolvenza del Debitore in relazione ai Crediti oggetto di Cessione.
"Corrispettivo della Cessione"	indica quanto dovuto da MBFACTA al Cedente a fronte della Cessione del Credito, pari al valore nominale del Credito stesso.
"Commissioni di Factoring"	indica il compenso dovuto dal Cliente a MBFACTA: - indipendentemente dall'erogazione del finanziamento, per i servizi connessi alla gestione dei Crediti oggetto di Cessione (e.g. contabilizzazione, controllo scadenze, incasso, sollecito pagamenti, etc.) (la "Commissione Flat"); - per il mancato utilizzo del fido accordato e comunicato al Cliente nel rapporto Committed (la "Commissione di Mancato Utilizzo").
"Valuta"	indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro.
"Interessi corrispettivi"	indica quanto dovuto dal Cliente a MBFACTA per remunerare il pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione.
"Reclamo"	Indica ogni atto con cui il Cliente contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) a MBFACTA un suo comportamento anche omissivo.